

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: Registro delle Imprese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

AREA SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

**OGGETTO: SOCIETÀ CON DOMICILIO DIGITALE (PEC) INVALIDO NEL
REGISTRO DELLE IMPRESE: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
CANCELLAZIONE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 16, COMMI 6, 6-BIS E 6-
TER, DEL DL N. 185/2008, CONVERTITO IN L. N. 2/2009, - COSÌ COME
MODIFICATO DALL'ART. 37 DL N.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020**

IL DIRIGENTE

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Vicenza, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 3 del 16 marzo 2023;

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con provvedimento n. 6 del 26 maggio 2020;

VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla Giunta con deliberazione n. 126 del 1° dicembre 2022, in cui sono state individuate le seguenti Aree dirigenziali: Area Funzioni di Staff attribuita al Segretario Generale, Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 77 del 28 novembre 2023 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa a far data dal 1 febbraio 2024" che ha modificato alcune unità operative;

VISTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 19 settembre 2023 il dr. Michele Marchetto è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Vicenza a decorrere dal 27 settembre 2023;

VISTO che con la deliberazione n. 154 del 2 dicembre 2025 la Giunta ha assegnato al Segretario Generale, dr. Michele Marchetto, la dirigenza ad interim dell'Area Servizi anagrafico-certificativi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 31 agosto 2028 e ha confermato tutti gli incarichi del Segretario Generale precedentemente assegnati con la deliberazione n. 115 del 28 settembre 2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 221 del 26/11/2014, con cui è stato nominato il Conservatore del Registro delle Imprese di Vicenza;

VISTI l'articolo 8, L. n. 580/1993, il D.P.R. n. 581/1995;

VISTI:

- l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone:
«...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...»;
- l'articolo 16, commi 6, 6-bis e 6-ter, del DL n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 - che prevede:
 - a) l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC) e di mantenerlo attivo;
 - b) nel caso in cui il domicilio digitale, comunicato dalla società, risulti inattivo, il Conservatore del registro delle imprese, d'ufficio o su segnalazione, chiede all'impresa societaria di comunicare al registro imprese un nuovo valido domicilio digitale entro il termine di trenta giorni e, decorso detto termine senza opposizione da parte della stessa, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese;
 - c) contro il provvedimento di cancellazione del domicilio digitale la società può proporre ricorso al giudice del registro, ai sensi dell'art 2189 codice civile;
 - d) contestualmente alla cancellazione del domicilio digitale inattivo il Conservatore avvia il procedimento di cui al comma 6-bis, ossia il procedimento relativo all'applicazione per l'omesso adempimento della «sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata» e, contestualmente all'irrogazione della sanzione, alla assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTA la comunicazione prot n. 11514 del 23 maggio 2022 (al prot. Camerale n. 42228 del 23/05/2022) con cui Unioncamere ha trasmesso le *“linee guida ai fini dell'assegnazione del domicilio digitale (articolo 37 decreto legge 26 luglio 2020 n. 76)”*;

RICHIAMATO l'articolo 6 del Regolamento camerale per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio¹ ove è previsto *«l'ufficio provvede all'avvio cumulativo del procedimento nei confronti delle imprese per cui viene accertato lo stesso tipo di irregolarità e il procedimento si conclude mediante l'adozione di un unico provvedimento cumulativo.*

¹ Il " Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione d'ufficio relativi al registro delle imprese e al Repertorio delle notizie economico amministrative" è stato adottato dal Consiglio Camerale con delibera del 30/07/2019, n 11 e successivamente modificato dalla Giunta Camerale, con poteri del Consiglio, con delibera del 21/07/2022, pubblicata all'Albo camerale con atto del 03/08/2022, n. 84.

Per l'esecuzione delle iscrizioni nel registro delle imprese l'ufficio può avvalersi di sistemi informatici di caricamento cumulativo ed automatizzato dei dati.»

CONSIDERATO che l'ufficio ha verificato che le imprese societarie non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Vicenza, indicate nell'elenco allegato, presentano un domicilio digitale non valido, iscritto nel registro delle imprese;

PRESO ATTO che Infocamere Scpa ha fornito un elenco di n. 644 imprese costituite in forma societaria le quali, alla data del 11 luglio 2026, risultano avere iscritto nel Registro delle imprese un domicilio digitale (PEC) non valido, in quanto revocato, inesistente, non presente nella lista dei domini certificati presso AGID oppure non univoco;

VISTA la legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 8, comma 3, ove è previsto che *«Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima»;*

VISTO altresì l'art. 32 della L 18 giugno 2009, n 69, il quale dispone che *«gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»* e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti d'ufficio relativi al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economico amministrative"², in particolare l'articolo 8, comma 2³, e la direttiva del Conservatore del registro imprese prot. n. 0044764/U del 04/06/2021, ove è previsto che *«quando le imprese interessate non hanno provveduto – in ottemperanza all'art. 37 del DL Semplificazioni e alle norme in materia – all'iscrizione del proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese, l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alle comunicazioni inerenti i procedimenti d'ufficio di cancellazione, previsti dal DPR n 247/2004, dagli articoli 2490 c.c., 37 e 40 del DL Semplificazioni, come richiamati in premessa, mediante: a) pubblicazione dell'avviso e/o del provvedimento all'Albo on line della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n 69 per almeno trenta giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento;»;*

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio Registro Imprese e la legittimità del provvedimento:

DETERMINA

² Vedere nota 1.

³ L'art 8, comma 2, del Regolamento prevede che «Il responsabile del procedimento, qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per il numero di destinatari, provvede a notificare l'avvio del procedimento amministrativo mediante pubblicazione all'albo camerale, secondo le modalità definite con direttiva del Dirigente dell'area anagrafica.»

- di approvare la comunicazione allegata di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale inattivo che si ritiene portata a conoscenza delle società, nell'elenco unito alla stessa, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata ai provvedimenti del Conservatore del registro delle imprese, secondo la normativa in premessa citata;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo camerale il 17 luglio 2026 per 30 giorni, venendo a scadere il **termine** per la comunicazione del domicilio digitale da parte della società, una volta decorsi ulteriori 30 giorni, vale a dire il **15 settembre 2026**;
- di dare atto che nel caso in cui le società in elenco non regolarizzino la propria posizione comunicando al registro delle imprese il proprio domicilio digitale valido, ai sensi dell'articolo 16, commi 6, 6-bis e 6-ter, del DL n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, - così come modificato dall'art. 37 DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 - sarà disposta la cancellazione del domicilio digitale invalido e di conseguenza sarà avviato il procedimento per applicare, relativamente all'omesso adempimento, la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 del codice civile in misura raddoppiata e contestualmente assegnare d'ufficio alla società un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
Conservatore del Registro delle Imprese
(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni